

Termine d'opposizione: 29 marzo 1973

**Decreto federale
concernente le misure da prendere per incoraggiare
la formazione dei giovani piloti e dei granatieri
paracadutisti**

(Del 20 dicembre 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 20 e 37^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1972¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa al miglioramento delle condizioni di reclutamento del personale aeronautico e dei granatieri paracadutisti.

² Essa incoraggia l'istruzione preparatoria dei candidati idonei per essere formati come pilota militare, pilota di professione o granatiere paracadutista.

Art. 2

¹ L'istruzione preparatoria avviene nelle scuole dell'aviazione privata che ne sono qualificate.

² La direzione amministrativa dell'istruzione preparatoria è affidata all'Aero-Club svizzero.

³ L'Aero-Club svizzero provvede inoltre a informare il pubblico sulle possibilità offerte dalla carriera aeronautica e dirige il lavoro generale di propaganda.

Art. 3

¹ La Confederazione rifonde all'Aero-Club svizzero le spese vive che gli derivano dalle prestazioni definite all'articolo 2 capoversi 2 e 3.

² I dettagli sono regolati da contratto.

¹⁾ FF 1972 I 909

Art. 4

¹ L'istruzione aeronautica preparatoria è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea, dell'Ufficio aeronautico federale e della Scuola svizzera di aviazione da trasporto.

² L'istruzione preparatoria dei granatieri paracadutisti è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea e dell'Ufficio aeronautico federale.

³ La vigilanza generale è affidata, dal Consiglio federale, a un organismo incaricato di conciliare gli interessi dei diversi servizi.

⁴ Il Consiglio federale definisce in un regolamento le attribuzioni e gli obblighi di questo organismo.

Art. 5

¹ La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o, assumendone le spese, incarica un'azienda idonea di esercire detta scuola.

² La Scuola svizzera di aviazione da trasporto serve anzitutto alla formazione di quel personale che, per esercitare la sua attività, deve essere in possesso della licenza nominativa dell'Ufficio aeronautico federale.

³ La scuola è aperta, nel limite dei posti disponibili, a tutti i candidati che ne sono idonei.

Art. 6

¹ Il Consiglio federale precisa i compiti della Scuola svizzera di aviazione da trasporto, le condizioni d'ammissione, l'esercizio e la ripartizione delle spese.

² La scuola è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio aeronautico federale. I programmi d'istruzione gli sono sottoposti, per approvazione.

Art. 7

¹ Gli importi necessari alla propaganda, al reclutamento e all'istruzione vengono annualmente iscritti nel bilancio di previsione della Confederazione.

² I rapporti finanziari tra la Scuola svizzera di aviazione da trasporto, gli allievi e le compagnie per la navigazione aerea sono disciplinati dall'Ufficio aeronautico federale.

Art. 8

¹ La validità del presente decreto federale è limitata al 31 dicembre 1982.

² Il decreto federale del 3 ottobre 1958 ¹⁾ concernente provvedimenti intesi a promuovere la formazione di giovani piloti è abrogato.

Art. 9

Il presente decreto è di carattere obbligatorio generale e soggiace a referendum facoltativo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *29 dicembre 1972.*

Termine d'opposizione: *29 marzo 1973.*

Decreto federale concernente le misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti (Del 20 dicembre 1972)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	53
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.12.1972
Date	
Data	
Seite	1350-1352
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 811

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.